



COMUNE DI CARAVINO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Telefono e fax 0125/778107 – 778159

e-mail: info@comune.caravino.to.it; caravino@cert.ruparpiemonte.it

www.comune.caravino.to.it

Codice fiscale 84003450016 – Partita I.V.A. 04562650012

Via Cap. Saudino 6 – 10010 CARAVINO

I.M.U. – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2023

L'IMU – Imposta Municipale Propria – ha sostituito dal 2012 l'I.C.I. – imposta comunale sugli immobili vigente dal 1993 fino al 31.12.2011, conservandone tuttavia la struttura e le caratteristiche essenziali. La normativa di riferimento è l'art. 13 del D.L. n.201 del 6.12.2011 (Decreto Monti), il D.L. 54 del 21.5.2013 e l'art.1 commi da 707 a 729 della Legge n.147 del 27.12.2013.

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come descritti dall'art. 2 del D.Lgs n. 504/1992. Non sono soggetti all'imposta, gli immobili destinati ad abitazione principale, classificati nelle categorie catastali da A2 ad A7, e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 (una per categoria) nonché i fabbricati rurali ad uso strumentali nella categoria D10.

Le aliquote dell'imposta sono determinate dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla normativa vigente per l'approvazione del bilancio di previsione. Nel caso in cui il Consiglio Comunale non deliberi, si considerano confermate quelle dell'anno precedente o le ultime deliberate.

L'IMU è dovuta per ogni anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso. Il possesso per almeno quindici giorni equivale al possesso per l'intero mese. Per effettuare il calcolo occorre partire dalla rendita catastale (o dal reddito dominicale per i terreni), con cui l'immobile è iscritto a catasto. Le rendite (o il reddito dominicale) da assumere sono quelle risultanti in catasto al 1° Gennaio dell'anno di competenza. Tale rendita catastale deve poi essere rivalutata del 5%, per i fabbricati e del 25% per i terreni, in modo tale da ottenere la rendita catastale rivalutata.

La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale (o il reddito dominicale) rivalutata per i seguenti coefficienti:

- per 55 per le unità immobiliari del gruppo catastale C/1
- per 80 per le unità immobiliari del gruppo catastale A/10
- per 65 per le unità immobiliari del gruppo catastale D
- per 160 per le unità immobiliari dei gruppi catastali A – C esclusi A/10 e C/1
- per 140 per le unità immobiliari del gruppo catastale B
- per 135 per i terreni agricoli posseduti da soggetti diversi da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali

Il Comune provvede all'invio al domicilio del contribuente del plico contenente la scheda calcoli ed i relativi F24 per il pagamento.

ATTENZIONE: il contribuente è tenuto al controllo della scheda calcoli e, in caso di variazioni in corso d'anno, al ricalcolo dell'imposta.

Aree fabbricabili: i valori minimi sono quelli stabiliti con deliberazione G.C. n. 33 del 04.06.2018 e sono rimasti invariati. Qualora il valore venale in comune commercio dovesse essere maggiore, si dovrà provvedere al versamento applicando l'aliquota a tale valore.

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite modello F24 presso la propria banca o in qualsiasi ufficio postale utilizzando i seguenti codici tributo:

- Cod. 3912 Abitazione principale solo se di categoria A1, A8 ed A9 e relative pertinenze
- Cod. 3914 Terreni agricoli
- Cod. 3916 Aree fabbricabili
- Cod. 3918 Altri fabbricati
- Cod. 3925 Fabbricati categoria D quota spettante allo Stato (7,6 per mille)
- Cod. 3930 Fabbricati categoria D quota spettante al Comune (1,6 per mille)

Codice catastale del Comune di Caravino: B733

Il Comune di Caravino, nella Circolare 9/1993, risulta parzialmente delimitato (PD), per cui l'esenzione IMU si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione, come appresso specificato:

FOGLI: Catasto terreni Masino dall'1 al 13. Catasto terreni Caravino dal 6 all'11-14-15-18-19-22-23-27-28-32-33.

N.B.: L'imposta NON E' DOVUTA per importi inferiori a € 12,00

L'IMU è un'imposta in autoliquidazione pertanto è il contribuente che deve premurarsi di effettuare il calcolo e di versare l'importo dovuto entro le seguenti scadenze:

- Rata di acconto 16 giugno
- Rata di saldo 16 dicembre
- Unica soluzione 16 giugno

Nei giorni di apertura al pubblico l'Ufficio Tributi è a disposizione dei contribuenti che non riescono altrimenti per il calcolo dell'IMU dovuta e la stampa del modello F24 per il versamento.

Per l'anno 2023 le aliquote sono quelle deliberate con atto C.C. n. 3 del 16.01.2023:

- Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota azzerata;
- Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,9 per mille;
- Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,9 per mille;
- Terreni agricoli: aliquota pari al 8,4 per mille;
- Aree fabbricabili: aliquota pari al 9,9 per mille.

È prevista la detrazione di € 200,00 all'anno per gli immobili adibiti ad abitazione principale in cui il soggetto passivo dimori abitualmente ed abbia fissato la propria residenza anagrafica (A/1, A/8 e A/9).

I contribuenti interessati potranno presentarsi presso l'Ufficio Tributi Comunale, previa prenotazione di appuntamento al Tel. 0125.778107 o via e-mail all'indirizzo tributi@comune.caravino.to.it, nei seguenti giorni e orari: lunedì h.08:30 – 12:30.